

Semplificazioni in materia di Intrastat a decorrere 01.01.2018



Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 ha ridefinito gli obblighi relativi alla presentazione dei modelli Intrastat, i quali, si ricorda, devono essere presentati dai soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con operatori economici iscritti nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System).

Le semplificazioni, che riguardano un generale innalzamento delle soglie limite oltre le quali le comunicazioni debbono essere effettuate con frequenza mensile, oltre ad una riduzione dei codici CPA che identificano che singole tipologie di servizio, **decorrono dal 01.01.2018** e vengono di seguito riassunte:

Intra 1 bis, cessioni di beni:

- Soglia periodicità invariata rispetto all’anno 2017: scadenza mensile se per almeno uno dei

quattro trimestri solari precedenti il totale trimestrale delle cessioni di beni risulta uguale o maggiore ad euro 50.000;

- Obbligo di indicazione dei dati statistici per i soggetti che in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti, abbiano realizzato cessioni di beni, per un totale pari o superiore a euro 100.000.

Intra 1 quater, prestazioni di servizi:

- Soglia di periodicità invariata rispetto al 2017: scadenza mensile se per almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti il totale trimestrale delle prestazioni di servizi risulta uguale o maggiore ad euro 50.000;



- Semplificazione del codice servizio, ove previsto: passaggio da 6 a 5 cifre per il codice CPA e riduzione di circa il 50% dei codici CPA che identificano le singole tipologie di servizio.

Intra 2 bis, acquisto di beni:

- Innalzamento soglia periodicità che diventa mensile qualora il totale degli acquisti di beni per almeno uno di quattro trimestri solari precedenti sia uguale o superiore ad euro 200.000, con obbligo di indicazione dei dati ai **soli** fini statistici;
- Comunicazioni trimestrali abolite.

Intra 2 quater, acquisto di servizi:

- Innalzamento soglia periodicità che diventa mensile qualora il totale degli acquisti di servizi, per almeno uno di quattro trimestri solari precedenti sia uguale o superiore ad euro 100.000 con obbligo di indicazione dei dati ai **soli** fini statistici;
- Semplificazione del codice servizio ove previsto: passaggio da 6 a 5 cifre per il codice CPA e riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare;
- Comunicazioni trimestrali abolite.

Si ricorda, infine, che il **termine per la trasmissione** rimane invariato

rispetto al 2017, e che quindi i soggetti interessati dovranno provvedere alla trasmissione degli elenchi **entro il giorno 25 del mese successivo** a quello cui si riferiscono le operazioni oggetto di comunicazione.

Calendario scadenze:

- Entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento per la periodicità mensile;
- 25/04 scadenza I° trimestre anno in corso;
- 25/07 scadenza II° trimestre anno in corso;
- 25/10 scadenza III° trimestre anno in corso;
- 25/01 scadenza IV° trimestre anno precedente.

I professionisti di Andersen Tax&Legal sono a disposizione per i chiarimenti inerenti e conseguenti il tema oggetto della presente informativa.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

